



17577 2015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

Oggetto

*FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI

Ud. 16/04/2015 - CC

Ca. 17577
R.G.N. 939/2013

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 939-2013 proposto da:

SG LEASING SPA 06422900156 in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI LUCA'TONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ILIA RAMPOLDI, NICOLA GUASTADISEGNI, giusta delega a margine del controricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO ATENA SRL N. 31/2010 in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. SALVIUCCI 1, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO MARIA GENTILE, rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIO BRESCIANI, giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 18908/2011 del TRIBUNALE di BRESCIA del 19.10.2012, depositato il 03/12/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che SG LEASING spa, con atto notificato il giorno 28 dicembre 2012, ha proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato in data 3 dicembre 2012 e comunicato in data 13 dicembre 2012, con il quale il Tribunale di Brescia ha parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento ATENA spa proposta dall'odierna ricorrente, ammettendola per il solo importo dei canoni scaduti alla data del fallimento, maggiorati degli interessi moratori; che l'intimata Curatela resiste con controricorso;

considerato che con il primo motivo la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge (art.72 quater 1.fall.) , la statuizione con la quale il Tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta della odierna ricorrente di insinuazione al passivo del credito per i canoni di leasing residui successivi alla data del fallimento e per il prezzo di opzione; che con il secondo motivo censura la violazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo la ricorrente, deriverebbe dall'interpretazione dell'art.72 quater 1.fall. seguita dal Tribunale di Brescia nel suddetto provvedimento di rigetto; che con il terzo motivo si duole della condanna, inflittale dal Tribunale, al pagamento del 50% delle spese di lite anziché disporre la compensazione integrale per la complessità delle questioni trattate;

ritenuto che il primo ed il secondo motivo, in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente, ed appaiono non meritevoli di accoglimento, atteso che: a) il Tribunale di Brescia si è conformato nel provvedimento in esame all'orientamento già ripetutamente espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di effetti del fallimento su rapporto di leasing vigente alla data della sentenza dichiarativa, ai sensi dell'art.72 quater l.fall., il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art.93 l.fall., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, in quanto con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori mecrato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge (cfr.Cass.Sez.1 n.4862/10; n.15701/11); b) il ricorso non pare offrire elementi idonei a giustificare un diverso orientamento, tali non apparendo né l'assunto secondo cui la dimuzione di cui all'art.72 quater citato dovrebbe trovare applicazione soltanto in caso di già eseguita vendita del bene o riallocazione del ricavato, né la tesi di una violazione del principio di economicità dei mezzi processuali che sarebbe insita nella suddetta interpretazione giurisprudenziale della norma stessa;

che il terzo motivo pare inammissibile, atteso che la scelta di

avvalersi, in tutto in parte, della facoltà di compensazione delle spese di causa costituisce oggetto di valutazione discrezionale riservata al giudice del merito, che, ove –come nella specie appare- risulti congruamente motivata, è insindacabile in questa sede di legittimità; ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art.380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il Collegio condivide i rilievi che precedono, essere rigettato.”

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide integralmente le considerazioni espresse nella relazione, non superate dai rilievi esposti nella memoria di parte ricorrente. Nella quale peraltro si prospetta infondatamente che questa Corte, con la sentenza n.15701/11, avrebbe “capovolto il precedente orientamento” (cfr.Cass. n.4862/10), affermando che il Concedente avrebbe, in un caso analogo a quello qui in esame, diritto ad essere ammesso al passivo non solo per i canoni scaduti anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento ma anche per il capitale residuo: affermazione che invero non trova riscontro nella motivazione della sentenza n.15701, che ha cassato il provvedimento di merito in quanto non aveva ammesso al passivo il primo soltanto dei due crediti suddetti (che nel caso deciso con la sentenza precedente era invece già stato ammesso in sede di merito, come nella specie), non modificando quanto al resto l'orientamento già espresso, cui il Collegio intende dare continuità.


3. Il rigetto del ricorso si impone dunque. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, in € 7.200,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2015

Il presidente



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0995

03 SET. 2015



Il Funzionario Giudiziario



IL CASO.it